

Civile Sent. Sez. 3 Num. 9872 Anno 2020

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE

Relatore: D'ARRIGO COSIMO

Data pubblicazione: 26/05/2020

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 2924/2017 R.G. proposto da:

, rappresentato e difeso dall'Avv. e
, con domicilio eletto in Roma, viale Mazzini, n.
114/b, presso lo studio dell'Avv.

- ricorrente -

contro

, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv., con
domicilio eletto in Roma, via Sabotino, n. 2/a, presso lo studio
dell'Avv.

- controricorrente -

, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

- intimata -

avverso la sentenza n. 669 del Tribunale di Trapani depositata il 15

2020
30

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

novembre 2016.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10 gennaio 2020 dal Consigliere Cosimo D'Arrigo;

uditi l'avvocato _____, in sostituzione dell'Avv. _____;

_____ e l'avvocato _____, in sostituzione dell'avvocato _____;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alberto Cardino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

_____ agiva esecutivamente nei confronti della _____ per un credito di € 6.229,06, sottoponendo a pignoramento quanto dovuto alla società esecutata dalla _____, ai sensi degli artt. 543 cod. civ. cod. proc. civ.

La _____ rendeva la dichiarazione prevista dall'art. 547 cod. proc. civ., con cui comunicava di essere debitrice di _____ della somma di € 25.425,00, pari al controvalore di 25.000 obbligazioni emesse dalla medesima banca, costituite in pegno a garanzia di un affidamento concesso alla società esecutata. In data 14 gennaio 2011 la _____ vendeva i titoli obbligazionari e il ricavato della vendita veniva accreditato sul conto corrente della _____, che presentava un saldo negativo.

Il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Trapani assegnava allo _____ la somma precettata, maggiorata di interessi e spese della procedura.

Avverso l'ordinanza di assegnazione la _____ proponeva, in data 20 maggio 2011, opposizione agli atti esecutivi e, interinalmente, istanza di sospensione, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ.

Lo _____ nel frattempo, notificava alla _____ un atto di precetto, intimando il pagamento della somma di € 8.901,75 oltre spese ulteriori. L'intimata corrispondeva tali somme.

Successivamente, la _____ introduceva la fase di

merito dell'opposizione, chiedendo al Tribunale di dichiarare la nullità dell'ordinanza e conseguentemente di revocarla. Si costituiva lo [redacted], chiedendo il rigetto dell'opposizione. La [redacted] rimaneva contumace.

Il Tribunale di Trapani accoglieva l'opposizione, dichiarando la nullità dell'ordinanza di assegnazione delle somme; compensava le spese di lite.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione [redacted]. Resiste con controricorso la [redacted]. La [redacted] non ha svolto attività difensiva. Lo [redacted] ha depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo, lo [redacted] deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 554, 544, 546 cod. proc. civ., e degli artt. 2786, 2787 e segg. cod. civ. Le censure si rivolgono contro la sentenza impugnata nella parte in cui sostiene che *«dalla dichiarazione di terzo non emerge la sussistenza di un'attuale disponibilità monetaria della banca nei confronti della società esecutata, dovendosi, al più, ritenere ricorrente un rapporto obbligatorio (affidamento) garantito da pegno su titoli, che, come tale, non poteva essere oggetto di assegnazione»*.

Il ricorso è fondato.

Il Tribunale, ritenutosi investito del compito di interpretare la dichiarazione del terzo pignorato e di valutarne la portata, fonda la propria decisione su tre circostanze: la Banca non ha dichiarato l'esistenza di un proprio debito, bensì di un rapporto di affidamento; mancherebbe, dunque, un credito certo o determinato nel suo ammontare; possono, invece, costituire oggetto di assegnazione solamente somme o crediti esigibili o di celere liquidazione.

Tutte le premesse su cui poggia la sentenza impugnata sono errate.

Anzitutto, va posto in evidenza che la Banca, nel rendere la dichiarazione di terzo, si è espressamente dichiarata *«debitrice della [redacted] della complessiva somma di € 25.425,00, pari al [redacted]»*.

controvalore di numero 25.000 obbligazioni con scadenza 06.03.2014, costituite in pegno con atto del 27.07.2019 a garanzia di un affidamento concesso dalla banca». Il tenore testuale della dichiarazione, dunque, è nel senso dell'esistenza del credito pignorato. Stante il valore confessorio della stessa, già sulla base di questo solo rilievo, il Tribunale avrebbe dovuto respingere l'opposizione agli atti esecutivi.

In secondo luogo, è evidente l'errore logico nel quale cade il Tribunale, che arriva a confondere l'oggetto del pignoramento con il rapporto affidato, anziché con i titoli obbligazionari costituiti in garanzia. Una volta chiarito che, in realtà, l'oggetto del pignoramento è costituito dai titoli obbligazionari (circostanza, quest'ultima, non posta in discussione), viene ovviamente meno l'argomento secondo cui la banca non avrebbe dichiarato l'esistenza di un proprio debito.

Ciò posto, non è neppure vero che la condizione per la pignorabilità dei crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso dei terzi sia costituita dalla possibilità di una celere liquidazione.

Al contrario, in tema di pignoramento di crediti, l'art. 553, secondo comma, cod. proc. civ. espressamente prevede la possibilità di assoggettare ad espropriazione forzata crediti esigibili in termini maggiori di 90 giorni, con l'unica differenza, rispetto all'ipotesi inversa, che in tal caso è nella facoltà del creditore precedente chiedere, anziché l'assegnazione, la vendita del credito pignorato.

Nel caso in cui, invece, il pignoramento abbia ad oggetto cose appartenenti al debitore, il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 552 cod. proc. civ., ne dispone la vendita, a norma degli artt. 529 ss. cod. proc. civ., e ciò a prescindere dalla loro agevole liquidabilità.

Consegue che, nel caso in cui l'oggetto del pignoramento è costituito da titoli obbligazionari che si trovano nella disponibilità di un terzo, in quanto costituiti in pegno a suo favore, deve procedersi alla liquidazione degli stessi, così come in realtà è stato fatto anche

nel caso in esame.

In particolare, occorrerebbe distinguere a seconda che si tratti di certificati obbligazionari cartolari ovvero di titoli dematerializzati, atteso che i primi sono soggetti al regime di circolazione dei titoli di credito, mentre per i secondi sono previste specifiche disposizioni per l'apposizione del vincolo e la liquidazione. Tali profili, però, non vengono messi in discussione nel giudizio in esame e poiché, d'altro canto, nel frattempo i titoli sono stati effettivamente liquidati e convertiti in denaro accreditato sul conto corrente della società esecutata, la questione può ritenersi irrilevante ai fini della decisione.

Il ricorso è quindi fondato e la sentenza impugnata deve essere cassata.

Si deve, tuttavia, rilevare che la _____, creditrice privilegiata sul ricavato della vendita dei beni costituiti in pegno (ancorché rappresentati da obbligazioni emesse dal medesimo istituto di credito), avrebbe potuto eccepire l'esistenza del vincolo al creditore precedente, assumendo le opportune iniziative processuali per far valere in sede esecutiva il privilegio.

La Banca, nel rendere la dichiarazione ex art. 547 cod. proc. civ. di tenore positivo, ha fatto menzione dell'esistenza del privilegio. Pertanto, competerà al giudice di rinvio valutare se il pegno, dichiarato nella dichiarazione di terzo, sia opponibile al creditore precedente.

P.Q.M.

accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Trapani, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2020.